

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI CHE
SVOLGONO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 12.1.2006

REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 1

FINALITÀ

Il Comune di Cusano Milanino riconosce e promuove il pluralismo associativo per la crescita dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti delle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo statuto comunale.

Art. 2

REGISTRO

Gli Enti, le Associazioni, le Cooperative, le Organizzazioni di volontariato e le altre libere formazioni sociali, senza finalità di lucro, che ritengano di poter concorrere alla prestazione di servizi ed attività di pubblico interesse, chiedono la iscrizione nel Registro Comunale previsto dall'art. 8 dello Statuto, per gli scopi di consultazione, di supporto e di collaborazione ivi previsti.

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Possono richiedere l'iscrizione al Registro le Associazioni regolarmente costituite, gli Enti, le Cooperative e le Organizzazioni di Volontariato operanti nell'ambito comunale da almeno un anno.

Possono essere iscritte al Registro anche le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale; in questo caso non è richiesto il requisito operativo da almeno un anno.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a. l'assenza di lucro;
- b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;
- d. l'operatività attraverso prestazioni volontarie da parte degli associati.

Art. 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, dai quali risulti , oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto della organizzazione o dell'associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c. relazione sulle attività svolte nel territorio comunale nell'anno precedente;
 - d. relazione sulle attività che si intendono svolgere nell'anno in corso;
 - e. consistenza numerica degli associati.
2. L'organo competente a decidere sulla iscrizione nel Registro è la Giunta, su parere della 1^a Commissione Consiliare Permanente, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completata della documentazione richiesta.

A tal fine, la 1^a Commissione Consiliare può disporre anche l'audizione degli interessati e l'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la 1^a Commissione non dovesse riunirsi entro i 30 giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta può decidere a prescindere dal parere della suddetta Commissione.
3. I rappresentanti delle Associazioni o Enti possono produrre qualsivoglia documentazione aggiuntiva al fine della valutazione della domanda presentata.

Art. 5

REVISIONE DEL REGISTRO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta la iscrizione, con cadenza triennale la 1^a Commissione Consiliare dedica una propria sessione alla revisione periodica del Registro.

Le Associazioni e gli Enti, allo scadere di ogni triennio dalla data di iscrizione, dovranno inviare al Comune:

- a. una dichiarazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto sono rimasti immutati o una copia degli atti eventualmente modificati;
- b. una relazione sulle attività svolte nel precedente anno solare;
- c. una relazione sulle attività che si intendono svolgere nell'anno successivo.

In caso di mancato adempimento verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 6.

Art. 6

SANZIONI E CANCELLAZIONE

1. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato di tre mesi, rinnovabile per non più di una volta, consegue la sospensione o la cancellazione della iscrizione nel Registro, con la relativa esclusione dai benefici e dalle facilitazioni degli iscritti, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale.
2. Le medesime sanzioni vengono com-minate in caso di abusi gravi nella fruizione delle prerogative di cui al precedente art. 3.
3. Le sanzioni sono deliberate dalla Giunta anche su proposta della Commissione Consiliare competente.
4. Con la medesima procedura della registrazione, gli iscritti vengono cancellati a domanda in caso di scioglimento o di recesso volontario dal Registro, oppure d'autorità al venir meno dei requisiti, come accertati in sede di revisione secondo l'art. 5.

Art. 7

PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro di cui al presente regolamento è pubblico.
2. I Consiglieri Comunali ed i rappresentanti degli Enti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione hanno diritto di prendere visione dei documenti depositati per i fini del presente regolamento. Essi hanno diritto di estrarre copia degli atti conseguenti deliberati dagli organi comunali.

Art. 8

OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte al Registro hanno l'obbligo di tenere un rendiconto economico, devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa nonché dare dimostrazioni pubbliche delle loro attività, garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso.

Art. 9

PREROGATIVE DEI SOGGETTI ISCRITTI

I soggetti riconosciuti idonei e regolarmente registrati:

1. ai sensi dell'art. 85 dello Statuto:
 - a. formulano istanze e danno pareri di propria iniziativa agli organi comunali sulle materie di loro interesse;
 - b. vengono consultati obbligatoriamente dalla Giunta sui progetti dei bilanci di previsione e dei provvedimenti connessi, sugli atti normativi generali di rilevante importanza, sugli indirizzi della programmazione urbanistica, della programmazione generale delle opere pubbliche e dei servizi. Dagli atti deliberativi deve risultare l'avvenuta consultazione;
 - c. possono essere consultati dagli organi comunali anche su altre materie di particolare rilevanza.
2. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto propongono candidature, motivate con curricula scritti e documentati, per tutte le nomine che spettano al Consiglio Comunale.
3. Ai sensi dell'art. 86 dello Statuto partecipano con diritto di precedenza alle graduatorie per le facilitazioni ed i contributi secondo le procedure ivi indicate.
4. Ai sensi dell'art.7, lettera c) dello Statuto fruiscono delle attività promozionali ivi prescritte.

Art. 10

NORMA TRANSITORIA

In via transitoria la prima revisione triennale del Registro dovrà essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2006.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà pubblicato, dopo l'esecutività della delibera approvativa, per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.